



CAMERA DI COMMERCIO
COSENZA

Servizio #PiùConnessi- Ufficio Registro Imprese

Prot. N. 9874 del 26/05/2025

Allegata alla Determinazione Dirigenziale n. 167 del 26/05/2025

In pubblicazione dal 26/05/2025

INVITO ALLE SOCIETÀ' INDICATE NELL'ELENCO ALLEGATO AD ISCRIVERE IL PROPRIO DOMICILIO DIGITALE NEL REGISTRO IMPRESE

(art. 37 D.L. n.76/2020 e Regolamento camerale approvato con Delibera del Consiglio Camerale n. 5 del 25/07/2022)

OGGETTO: invito a iscrivere il domicilio digitale nel Registro delle imprese e contestuale avvio del procedimento di assegnazione d'ufficio ai sensi e per gli effetti dell'art.8 Legge 241/1990 e del Regolamento camerale approvato con Delibera del Consiglio Camerale n. 5 del 25/07/2022 in applicazione dell'art.37 D.L. n.76/2020

Spett.le legale rappresentante della società indicata negli elenchi pubblicati sul sito web della Camera di commercio (*società di capitali* e *società di persone*),

come è noto, il domicilio digitale (PEC) dell'impresa societaria deve essere obbligatoriamente comunicato e iscritto nel Registro delle imprese (art.37 c.1 del D.L.76 del 16/07/2020 e art.16 commi 6, 6-bis e 6-ter del D.L.185/2008). La società deve inoltre mantenere attivo e valido nel tempo il proprio domicilio digitale.

Al momento **non risulta che sia stato comunicato** all'Ufficio Registro Imprese di Cosenza **il domicilio digitale della società** (indicata in allegato) oppure il domicilio digitale è stato a suo tempo cancellato d'ufficio perché non valido, revocato o inattivo e non è stato sostituito.

Secondo quanto previsto dalla normativa sopra ricordata e con le modalità indicate nel Regolamento per l'assegnazione d'ufficio del domicilio digitale e contestuale applicazione sanzioni ai sensi dell'art. 37 del D.L. 76/2020 approvato con Delibera del Consiglio Camerale n. 5 del 25.07.2022 (pubblicato nella sezione del sito camerale "Amministrazione Trasparente" – "Altri Contenuti" sez. documentale Statuto e Regolamenti), **le società in elenco** sono invitate **a regolarizzare e a comunicare il domicilio digitale entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto all'albo camerale on line della Camera di Commercio di Cosenza ovvero entro il 10 luglio 2025.**

Comunicando il domicilio digitale della società si eviterà di dover pagare la sanzione e gli oneri previsti

La domanda di iscrizione del domicilio digitale è semplice da compilare: può essere direttamente presentata accedendo alla piattaforma:

<https://domiciliodigitale.unioncamere.gov.it/home> presso cui si potrà anche firmare digitalmente la richiesta. La domanda non è soggetta a imposta di bollo e diritti di segreteria.

Per informazioni sulle modalità tecniche da seguire per comunicare al registro imprese il nuovo domicilio digitale/indirizzo PEC è possibile contattare l'assistenza tramite la piattaforma sopra evidenziata e consultare le istruzioni operative disponibili in SARI al seguente link:

<https://supportospecialisticori.infocamere.it/sariWeb/cs?apriSchedaVademecum=13.1.1>

Scaduto il termine sopra indicato, la Camera di Commercio assegnerà d'ufficio il domicilio digitale alla sua Società e applicherà contestualmente la **sanzione amministrativa per omesso adempimento**. Il verbale di accertamento sanzionatorio sarà notificato per tutti i soggetti obbligati e per la Società in solido nello stesso domicilio digitale e **conterrà la richiesta di pagare** euro 412,00 per ogni obbligato per fini sanzionatori, cui si aggiungeranno le spese di procedimento. In questo caso il domicilio digitale attribuito d'ufficio dalla Camera di Commercio alla Società:

- a) avrà la seguente dicitura: **codice_fiscale_società@impresa.italia.it**;
- b) sarà valido solamente per il ricevimento di comunicazioni e notifiche e non consentirà di rispondere alle comunicazioni pervenute;
- c) sarà disponibile all'indirizzo <https://impresa.italia.it> presso il cassetto digitale dell'imprenditore;
- d) sarà accessibile mediante identità digitale (SPID/CNS).

Termine e conclusione del procedimento:

- a) entro 5 giorni da quando la società, entro il termine sopra indicato, comunica telematicamente e in modo corretto il domicilio digitale della propria impresa; con l'iscrizione nel Registro delle Imprese del domicilio digitale dell'impresa, si determina l'automatica archiviazione del procedimento;
- b) se la società non comunica telematicamente e in modo corretto il domicilio digitale della propria impresa entro il termine sopra indicato, il procedimento si concluderà entro 180 giorni dall'avvio del procedimento con l'iscrizione d'ufficio del domicilio digitale nel Registro delle imprese.

In caso di inerzia nella conclusione del procedimento può essere presentato un sollecito al Conservatore del registro Imprese della Camera di Commercio di Cosenza, quale soggetto titolare del potere sostitutivo.

PEC: cciaa@cs.legalmail.camcom.it

Distinti saluti.

p. il Segretario Generale e Conservatore RI
Il responsabile del procedimento di attribuzione del domicilio digitale

(Dott. Gennaro Bellizzi)

“Firma digitale ai sensi del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale” e s.m.i